

emergenza già definiti in attuazione dell'ordinanza n. 2721/97 per la realizzazione degli interventi di emergenza ambientale nella Sacca di Goro;

Vista l'ordinanza n. 2976 in data 15 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1999, concernente disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della Sacca di Goro nel comune di Goro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Ferrara, comune di Goro, colpito da un'abnorme proliferazione di macroalghe, fino al 31 dicembre 2000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.311.019.816 che è contestualmente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2976/99, al Commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, per gli ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto nella Sacca di Goro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2000

*Il Ministro:* BIANCO

00A2528

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2000.

**Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile — garantendo i necessari requisiti di sicurezza — tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione», con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo»;

Decreta:

Art. 1.

#### *Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni*

L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, è consentita:

1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione» con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;

2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo».

Art. 2.

#### *Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni*

L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o REI indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);

c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

## Art. 3.

*Sipari di sicurezza dei teatri*

I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del «benestare alla singola installazione» previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall'articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. Il Ministro: BARBERI

00A2386

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

DECRETO 28 settembre 1999.

**Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative.**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare l'art. 1, che prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

## Art. 1.

1. È adottato il programma su base nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture di cui all'Allegato 1, con ubicazione territoriale tale da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono parte integrante della rete di assistenza ai pazienti terminali, costituita da servizi e da attività territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative.

## Art. 2.

1. Le modalità di integrazione delle attività della rete di cure palliative e le linee attuative per la realizzazione della rete sono descritte nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

## Art. 3.

1. Il Ministero della sanità assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie relative agli anni 1998 e 1999 nelle misure indicate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, in base al tasso di mortalità regionale per neoplasie e al tasso di mortalità generale, in modo da consentire un finanziamento necessario perché tutte le regioni e le province autonome siano dotate comunque di almeno un centro residenziale di cure palliative-hospice e della rete di cure palliative, di cui il centro è parte integrante.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, presentano al Ministero della sanità i progetti preliminari, di cui all'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle suddette strutture e i piani per l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti terminali.

3. Le strutture sono realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera secondo i